



Prefettura di Foggia

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

I principali obblighi di legge in materia di propaganda elettorale scaturiscono da:

- legge 04.04.1956, n. 212, "norme per la disciplina della propaganda elettorale" così come modificata dalla Legge 24.04.1975, n. 130;
- legge 22.02.2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", in particolare l'art. 9, comma 1, che così recita "*dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*";
- D.Lgs. 6-9-2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". l' Art. 67, comma 7, Effetti delle misure di prevenzione¹.

Si individuano le seguenti **prescrizioni di carattere generale:**

¹ 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla *legge 4 aprile 1956, n. 212*, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.



Prefettura di Foggia

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

- o le norme della Costituzione, in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 17), o strumenti atti ad offendere.
- o la legge n. 212/56 che, al fine di tutelare l'estetica urbana e il patrimonio storico-monumentale individua i luoghi dove sono ammesse le affissioni. L'affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, conseguentemente, deve pertanto essere evitata, così come sussiste, altresì, il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L. n. 212/ 56²) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004)³.

² 1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.

[abrogato]

Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi .

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

³ **Articolo 162** *Violazioni in materia di affissione*

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.

D.Lgs. 42/2004 *Articolo 49* **Manifesti e cartelli pubblicitari**

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali o Consultazioni Elettorali

Si rammenta che sono state abrogate le disposizioni relative alla legge 04/04/1956, nr. 212 che permettevano la propaganda indiretta in appositi spazi predisposti dal Comune.

Le Amministrazioni Comunali – dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata. Si rammenta che le spese sostenute dai comuni per la rimozione della propaganda abusiva effettuata tramite scritte o affissioni murali o volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile, il cui nominativo a norma di legge, deve essere obbligatoriamente indicato nel manifesto di propaganda elettorale (art. 15, comma 3 L.10-12/1993 nr. 515)⁴.

Si riportano, di seguito, le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere necessariamente rispettate:

1. non possono essere affissi manifesti al di fuori degli spazi consentiti e devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8

2. Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

⁴ 3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

La norma prevista per le elezioni del Senato e della Camera si applica anche per le elezioni regionali per esplicita disposizione dell'art. 20 comma 1 della legge 515/93



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

della legge 212/1956)⁵; sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956)⁶;

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (2 febbraio 2018) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L.n. 212/1956⁷). E'

⁵ 8. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni.

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'art. 1.

E' stata abrogata la norma che escludeva la responsabilità solidale, che pertanto è ritornata in vigore.

⁶ 3. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati

⁷ 6. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.



Prefettura di Foggia

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme sulla circolazione stradale) e tali mezzi possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.

Ovviamente tale forma di propaganda, ove ammissibile, deve essere effettuata nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 della L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
4. dal 2 febbraio 2018 fino al 02 marzo 2018 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza) anche se, pur in mancanza di un obbligo di legge, i responsabili dell'organizzazione delle manifestazioni, **preavvertiranno in tempo utile, con semplice nota, la Questura e i locali comandi dell' Arma dei Carabinieri, della fissazione dei vari comizi elettorali**, allo scopo di mettere in grado l'Autorità di P.S. di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione.
5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali (18 gennaio) sino al penultimo giorno prima della votazione (02 marzo), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni

La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000

La sanzione è stata depenalizzata e sostituita da una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200.000 a due milioni



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000)⁸;

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (17 febbraio 2018) sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 comma 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)⁹;
7. dal giorno antecedente quello della votazione (3 marzo 2018) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di

⁸ *7. Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1

⁹ *8. Sondaggi politici ed elettorali.*

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.



Prefettura di Foggia

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

propaganda (art. 9 della L.n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della L.n. 130/1975)¹⁰. Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni elettorali, è opportuno che i rappresentanti dei partiti o gruppi politici facciano richiesta al Comune dei luoghi destinati a comizi almeno 48 ore prima della manifestazione.

Il Sindaco di ogni comune, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, potrà valutare l'opportunità di determinare settimanalmente il calendario di massima dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze.

Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, sarebbe opportuno che la durata della manifestazione non superi il massimo di un'ora, così come, l'assegnazione delle piazze, in caso di più

¹⁰ 9. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'art. 1 della presente legge. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000

Ora sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

richieste, venga effettuata tenendo conto della precedenza della domanda scritta.

In caso di contemporaneità della domanda ed in mancanza di accordo tra le parti, si procederà a sorteggio.

Per l'ultimo giorno di propaganda elettorale, si prega di valutare la possibilità di utilizzare il sorteggio, garantendo a tutte le forze politiche l'uso delle piazze principali per i comizi di chiusura attraverso la differenziazione delle fasce orarie. Le relative richieste potranno essere presentate entro il quinto giorno antecedente, per procedere al sorteggio nella giornata successiva.

Il più ampio rispetto della libertà di propaganda dovrà essere assicurato da parte di ciascun partito a tutti gli altri; nessuno dovrà in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo nei comizi. Restano esclusi i contraddittori in luoghi pubblici; possono essere ammessi pubblici dibattiti purché preventivamente concordati tra le forze politiche partecipanti.

Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità.

Le riunioni elettorali in luogo pubblico potranno essere effettuate dalle ore 10 alle ore 22 nei giorni feriali - salvo variazioni da adottare localmente in sede comunale; nei giorni festivi e prefestivi l'orario potrà essere protratto fino alle ore 23 e così nell'ultima settimana della campagna elettorale.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri.

Si prega di valutare la possibilità di osservare la **sospensione dei comizi elettorali** in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Qualora siano preannunciati più comizi nella medesima località, ogni comizio dovrà avere inizio, per motivi di ordine pubblico, dopo un intervallo di almeno trenta minuti dalla conclusione del precedente, in modo da assicurare il regolare deflusso ed afflusso del pubblico.

I soggetti interessati valuteranno la possibilità di non distribuire manifestini od altro durante i comizi di altri partiti, né intervenire con bandiere e/o cartelli di altre coalizioni politiche né ad effettuare raccolta di firme.

E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (banchetti, gazebo, camper ecc.) per la diffusione di materiale propagandistico, previa richiesta all'Autorità Comunale. Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati. Inoltre all'interno ed all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti o quant'altro sia individuabile come propaganda elettorale a carattere fisso (non sono tali le bandiere dei partiti o dei movimenti quando servono ad indicare la titolarità della struttura stessa).

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA FISSA E SU MEZZI MOBILI

Dal 2 febbraio al 2 marzo 2018 l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75)¹¹; Tale pubblicità elettorale è, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 495/1992, soggetta all'autorizzazione del Sindaco.

¹¹ 7. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di inizio dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

E' vietato, dalle ore 13 alle ore 15,30, di ogni giorno, l'utilizzo di altoparlanti fissi o mobili.

Il tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni, conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura, direttamente o per il tramite dell'Arma dei Carabinieri. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali. Ai sindaci si richiama l'obbligo introdotto dall'art. 19 della legge n.515/93¹², di mettere a disposizione dei candidati, nonché dei partiti e dei movimenti politici

Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000

Oggi sanzione amministrativa depenalizzata da lire 200.000 a lire 2.000.000

¹² 19. *Interventi dei comuni.*



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

presenti nella campagna elettorale, i locali di proprietà dell'Ente già predisposti per conferenze e dibattiti.

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Legge 22 febbraio 2000, n.28)

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n° 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emanato apposite disposizioni con la deliberazione n. 1/18/CONS. del 10/01/2018, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018"*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 dell'11/01/2018.

Il succitato provvedimento è consultabile sul sito www.agcom.it, oltre che sul sito della Prefettura alla Sezione dedicata.

Si richiama l'attenzione in merito a quanto disposto dal Titolo V, di detta deliberazione, riguardo la vigilanza e le sanzioni previste per le violazioni delle suddette disposizioni ed, in

-
1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
 - 1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali

La norma riguarda le elezioni della camera ma è applicabile alle elezioni regionali per effetto del rinvio formulato dall'art. 20 della legge 515/93



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

particolare, l'art. 27 della deliberazione n. 1/18/CONS.

Foggia, 13 febbraio 2018

QUADRO SINOTTICO DELLE PRINCIPALI SANZIONI

VIOLAZIONI	NORMA SANZIONATORIA	PROCEDURE ED AUTORITA' COMPETENTE
Propaganda elettorale su mezzi mobili, con altoparlante ¹³	Art. 7 L. 130/75: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste, da parte di persone che non hanno titolo	Art. 8 L. 212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Distacco, lacerazione o, in genere, atti che rendono inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale	Art. 8 L. 212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art. 15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno	Art. 9 L. 212/56: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. Art.	Verbale di accertamento, senza cifra. Rapporto alla

¹³N.b. : l'uso dell'altoparlante è consentito dalle ore 9,00 alle ore 21,30, solamente per preannunciare l'ora e il luogo ove si terranno i comizi, nel giorno della manifestazione ed in quello precedente previa autorizzazione del Sindaco o del Prefetto.



Prefettura di Foggia

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Enti Locali e Consultazioni Elettorali

antecedente e nel giorno stabilito per le votazioni	15 commi 17 e 19 L. 515/93: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Prefettura
---	---	------------

COMUNE DI LESINA
Protocollo Arrivo N. 3022/2018 del 15-02-2018
Copia Documento